

STATUTO

“ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA ORATORIO DON BOSCO CARUGATE”

Articolo 1 - Denominazione e Sede

Nello spirito della Costituzione della Repubblica Italiana, in ossequio a quanto previsto dagli artt. 36 e seguenti del Codice Civile, alle disposizioni contenute nel Titolo II Capo I del decreto legislativo 28 febbraio 2021, n. 36 e ss.mm. ii., è costituita, con sede in CARUGATE via PIO XI n.36, un'associazione sportiva dilettantistica che assume la denominazione di “Associazione Sportiva Dilettantistica ORATORIO DON BOSCO CARUGATE – A.S.D.O. DON BOSCO CARUGATE”.

Il sodalizio si conforma alle norme e alle direttive degli organismi apicali dell'ordinamento sportivo nonché agli Statuti e ai Regolamenti delle Federazioni sportive nazionali o dell'ente di promozione sportiva cui l'associazione si affilia mediante delibera del Consiglio Direttivo.

Articolo 2 – Emblema Sociale

L'emblema dell'associazione è IL SEGUENTE:



I colori sociali saranno demandati alla decisione del Consiglio Direttivo.



Articolo 3 – Progetto Educativo

L'associazione sportiva si pone lo scopo di vivere l'esperienza sportiva secondo la visione cristiana dell'uomo e dello sport. L'associazione fa riferimento alla realtà educativa della Parrocchia S. Andrea Apostolo di Carugate, e in essa s'innesta a pieno titolo quale proposta di crescita dei ragazzi a essa affidati e di tutta la comunità parrocchiale. La vita associativa e le attività intraprese devono coordinarsi con le iniziative formative, educative e catechetiche rivolte ai ragazzi/e e giovani.

L'associazione cura sia la formazione tecnico-sportiva di dirigenti e allenatori, sia la loro formazione come educatori, anche in collaborazioni con le federazioni sportive, la parrocchia o d'altre realtà ecclesiali. Atleti, famiglie e genitori verranno anch'essi coinvolti in progetti educativi formativi. Nell'ambito delle proprie prerogative, l'associazione dovrà redigere un progetto educativo sportivo armonizzandolo e inserendolo nel più ampio progetto educativo parrocchiale.

Articolo 4 – Scopi e finalità

4.1 L'Associazione è apolitica e non ha scopo di lucro. Durante la vita

dell'Associazione non potranno essere distribuiti, anche in modo indiretto o differito, avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitale a soci o associati, lavoratori e collaboratori, amministratori e altri membri degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di qualsiasi altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto. Essa destina gli eventuali utili e avanzi di gestione allo svolgimento dell'attività statutaria o all'incremento del proprio patrimonio, ai sensi dell'art. 8 del D.Lgs. 36 del 2021 e opera per fini sportivi, educativi, ricreativi e culturali per l'esclusivo soddisfacimento d'interessi collettivi.



4.2 L'associazione, nel perseguimento delle proprie finalità istituzionali, si propone:

a) di esercitare in via stabile e principale l'organizzazione e gestione delle seguenti

attività sportive dilettantistiche con particolare riferimento alle discipline di

CALCIO, PALLACANESTRO, PALLAVOLO, BASKIN, e ulteriori discipline

ricomprese tra quelle riconosciute dal CONI/CIP nonché ricomprese

nell'emanando elenco del Dipartimento per lo Sport che potrebbero essere

implementate, ivi comprese la formazione, la didattica, la preparazione e

l'assistenza alle suddette attività.

b) lo sviluppo e la diffusione di attività sportive dilettantistiche connesse a quelle di

cui alla lettera a), e più in generale delle discipline sportive considerate

ammissibili dai regolamenti e dalle disposizioni del CONI, intese come mezzo di

formazione psico-fisica e morale dei soci, mediante la gestione di ogni forma di

attività idonea a promuovere la conoscenza e la pratica della detta disciplina.

4.3 Per il miglior raggiungimento degli scopi sociali, l'Associazione potrà, tra l'altro,

svolgere, prevalentemente in favore dei propri soci, l'attività di gestione,

conduzione e manutenzione ordinaria d'impianti e attrezzature sportive, nonché lo

svolgimento di attività didattica per l'avvio, l'aggiornamento, il perfezionamento

nello svolgimento della pratica sportiva della disciplina sopra indicata.

4.4 L'associazione può esercitare, ai sensi dell'art. 9 del decreto legislativo 28

febbraio 2021, n. 36, attività diverse da quelle principali di cui alla precedente

lettera 4.2.a) – ivi compresa la somministrazione di alimenti e bevande a favore

dei soli soci e tesserati - purché in via secondaria e strumentale a esse, secondo i

criteri e i limiti definiti con apposito decreto.

4.5. L'Associazione potrà collaborare o anche aderire ad altri enti, sia pubblici che

privati con finalità similari, affini o complementari con i quali siano condivisi gli

scopi e gli intendimenti.

4.6 L'Associazione è altresì caratterizzata dalla democraticità della struttura, dall'uguaglianza dei diritti di tutti gli associati, dall'elettività delle cariche associative.

4.7 L'Associazione accetta incondizionatamente di conformarsi allo Statuto, alle

norme e alle direttive del CONI, nonché agli Statuti e regolamenti delle

Federazioni Sportive Nazionali e/o degli Enti di Promozione Sportiva e/o

Discipline Sportive Associate riconosciuti dal CONI, a cui vorrà affiliarsi.

L'associazione s'impegna altresì a rispettare le disposizioni emanate dalle

Federazioni internazionali di riferimento in merito all'attività sportiva praticata.

L'associazione s'impegna pertanto ad accettare eventuali provvedimenti

disciplinari, che gli organi competenti del CONI, delle Federazioni, Enti di

Promozione Sportiva o Discipline Sportive Associate dovessero adottare a suo

carico, nonché le decisioni che le autorità sportive dovessero prendere in tutte le

vertenze di carattere associativo, tecnico e disciplinare attinenti alla vita

dell'associazione sportiva.

Articolo 5 – Durata

L'Associazione ha durata illimitata e potrà essere sciolta soltanto con delibera dell'assemblea straordinaria degli associati.

Articolo 6 - Domanda di ammissione

6.1 Il numero degli associati è illimitato. Possono far parte dell'Associazione in

qualità di soci, sia le persone fisiche che le persone giuridiche, le quali

partecipano alle attività sociali attraverso i propri legali rappresentanti, che ne





facciano richiesta e che siano dotate di un'irreprensibile condotta morale, civile e sportiva. Ai fini sportivi, per "irreprensibile condotta" deve intendersi a titolo esemplificativo e non limitativo una condotta conforme ai principi della lealtà, della probità e della rettitudine sportiva in ogni rapporto collegato all'attività sportiva, con l'obbligo di astenersi da ogni forma d'illecito sportivo e da qualsivoglia indebita esternazione pubblica lesiva della dignità, del decoro e del prestigio dell'associazione, oltre che delle competenti autorità sportive.

6.2 Tutti coloro i quali intendono far parte dell'Associazione dovranno indirizzarne la richiesta, redatta su apposito modulo, al Consiglio Direttivo, impegnandosi ad attenersi al presente statuto e ad osservarne gli eventuali regolamenti e le deliberazioni adottate dagli organi dell'Associazione. All'atto dell'accettazione della richiesta da parte dell'Associazione, il richiedente acquisirà a ogni effetto la qualifica di associato e sarà iscritto nel relativo libro degli associati. In ogni caso è esclusa la temporaneità della partecipazione alla vita associativa.

6.3 La domanda di ammissione potrà essere accolta o respinta da parte del Consiglio Direttivo. La validità della qualità di socio è subordinata all'accoglimento della domanda stessa da parte del Consiglio Direttivo, il cui eventuale giudizio di respingimento deve sempre essere motivato e contro la cui decisione è ammesso appello all'assemblea generale.

6.4 In caso di domanda di ammissione a socio presentata da minorenne, la stessa dovrà essere controfirmata dall'esercente la potestà legale. L'esercente la potestà che sottoscrive la domanda rappresenta il minore a tutti gli effetti nei confronti dell'Associazione e risponde verso la stessa per tutte le obbligazioni dell'associato minorenne.

6.5 L'ammontare della quota associativa annuale e dei corrispettivi specifici relativi

alle attività istituzionali, sono stabiliti dal Consiglio Direttivo: essi sono personali e non sono restituibili, né trasmissibili ad alcun titolo rivalutabili



Articolo 7 - Diritti e doveri dei soci

La qualifica di associato maggiorenne dà diritto:

partecipare a tutte le attività promosse dall'Associazione; a partecipare alla vita associativa, esprimendo il proprio voto nelle sedi deputate, anche in ordine all'approvazione e modifica delle norme dello Statuto e di eventuali regolamenti; ricoprire il diritto di ricoprire cariche sociali all'interno dell'Associazione a godere dell'elettorato attivo e passivo per le elezioni degli organi

Gli associati sono tenuti:

all'osservanza dello Statuto, dei regolamenti associativi e delle deliberazioni assunte dagli organi sociali; all'osservanza dello Statuto e delle direttive degli Organismi Sportivi riconosciuti dal CONI a cui l'Associazione annualmente si affilia; al pagamento della quota associativa annuale e dei corrispettivi specifici per le attività istituzionali alle quali l'associato intenda volontariamente partecipare.

Articolo 8 - Decadenza dei soci

8.1 La qualifica di associato si perde per recesso, esclusione o a causa di morte.

8.2 Le dimissioni da associato (recesso) dovranno essere presentate al Consiglio

Direttivo, per lettera A/R ovvero a mezzo di PEC, E-mail, messaggio SMS,

WhatsApp, Telegram o di altro sistema purché idoneo ad attestarne l'avvenuta ricezione. L'esclusione sarà deliberata dal Consiglio Direttivo nei confronti

dell'associato: che non ottempererà alle disposizioni del presente statuto, degli eventuali regolamenti e delle deliberazioni adottate dagli organi dell'Associazione; che si



renda moroso del versamento della quota associativa annuale per un periodo superiore a un mese decorrente dall'inizio dell'esercizio sociale; che svolga o tenti di svolgere attività contrarie agli interessi dell'Associazione; che, in qualunque modo, arrechi danni gravi, anche morali, all'Associazione.

8.3 Le deliberazioni prese in materia di esclusione debbono - ad eccezione del caso previsto alla lettera b) dell'Articolo 9 - essere comunicate ai soci destinatari mediante lettera A/R, ovvero a mezzo di PEC, E-mail, messaggio SMS, WhatsApp, Telegram o di altro sistema simile, purché idoneo ad attestarne l'avvenuta ricezione da parte dell'interessato e devono essere motivate. Il destinatario del provvedimento ha 15 giorni di tempo dalla ricezione della comunicazione per chiedere la convocazione dell'assemblea al fine di contestare gli addebiti a fondamento del provvedimento di esclusione. L'esclusione diventa operativa con l'annotazione del provvedimento nel libro soci che avviene decorsi 20 giorni dall'invio del provvedimento ovvero a seguito della delibera dell'assemblea che abbia ratificato il provvedimento di espulsione adottato dal Consiglio Direttivo.

8.4 I soci decaduti per recesso o per esclusione sono tenuti all'integrale pagamento delle quote associative per l'anno in corso.

Articolo 9 - Il Patrimonio

L'associazione trae le risorse economiche per il suo funzionamento e per lo svolgimento delle sue attività da:

quote associative annuali; corrispettivi specifici per la partecipazione alle attività istituzionali rese a associati e tesserati; eredità, donazioni e legati; contributi della UE, dello Stato, delle Regioni, degli Enti locali, di altri enti o istituzioni pubblici, sia a

fondo perduto sia finalizzati al sostegno di specifici e documentati programmi conformi alle finalità statutarie; entrate derivanti da prestazioni di servizi convenzionati con le Pubbliche Amministrazioni conformi alle finalità istituzionali; proventi dalle eventuali attività diverse, purché svolte in maniera secondaria e strumentale rispetto alle attività principali di carattere istituzionale; erogazioni liberali degli associati e dei terzi; altre entrate compatibili a norma di Legge.

Il patrimonio, costituito – a titolo esemplificativo e non esaustivo – da avanzi di gestione, fondi, riserve e tutti i beni acquisiti a qualsiasi titolo dall'Associazione, non è mai ripartibile fra gli associati durante la vita dell'associazione né all'atto del suo scioglimento.

È fatto divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione, nonché fondi e riserve comunque denominati a associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di qualsiasi altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto. In ogni caso gli eventuali utili ed avanzi di gestione saranno obbligatoriamente destinati allo svolgimento dell'attività statutaria dell'Associazione o all'incremento del patrimonio associativo.

Articolo 10 - Anno sociale

L'esercizio sociale va dal 01 luglio al 30 giugno di ogni anno. Il Consiglio Direttivo deve predisporre il rendiconto economico e finanziario da presentare all'Assemblea degli associati. Il rendiconto economico e finanziario deve essere approvato dall'Assemblea degli associati entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio.

Spetta al Consiglio Direttivo documentare il carattere secondario e strumentale delle attività diverse di cui all'art. 9 del D.lgs. n. 36/2021, nella relazione di missione o,



nell'ipotesi in cui il rendiconto sia redatto nella forma del rendiconto per cassa, in una annotazione in calce al rendiconto medesimo.

Articolo 11 – Organi sociali

1. Gli organi sociali sono: l'Assemblea generale dei soci, il Presidente e il Consiglio Direttivo.

Articolo 12 - Convocazione e funzionamento dell'assemblea generale

12.1. L'Assemblea generale dei soci è il massimo organo deliberativo

dell'Associazione ed è composta dagli associati iscritti nel libro degli associati e in regola con il versamento della quota associativa. Ciascun associato ha diritto di voto e può farsi rappresentare da altro associato, conferendo delega scritta, anche in calce all'avviso di convocazione. È indetta dal Consiglio Direttivo e convocata dal Presidente in sessione ordinaria e straordinaria.

12.2 La relativa convocazione deve effettuarsi - almeno dieci giorni prima della

adunanza - mediante invio agli associati di lettera raccomandata A/R, ovvero a mezzo di PEC, Email, messaggio SMS, WhatsApp, Telegram o di altro sistema simile, purché idoneo ad attestarne l'avvenuta ricezione da parte dell'interessato e provvedendo al contestuale avviso da affiggersi nel locale della sede sociale contenente l'ordine del giorno, il luogo (nella sede o altrove), la data e l'orario della prima e della seconda convocazione. Allo scopo precipuo di promuovere la massima partecipazione sociale e la democraticità del sodalizio, nonché in tutte le situazioni, anche di carattere sanitario, in cui è opportuno evitare l'assembramento delle persone, è ammessa altresì, la celebrazione delle assemblee ordinarie e straordinarie a distanza, con l'ausilio di strumenti telematici



quali, a titolo esemplificativo, Google Meet, Zoom e piattaforme simili, alle seguenti condizioni di cui si darà atto nei relativi verbali:

che siano presenti nello stesso luogo il Presidente ed il segretario, se nominato, che provvederanno alla formazione e sottoscrizione del verbale, dovendosi ritenere svolta la riunione in detto luogo; che sia consentito al Presidente di accertare l'identità degli intervenuti ed il regolare svolgimento della riunione e constatare e proclamare i risultati della votazione;

che sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi della riunione oggetto di verbalizzazione; che sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno, nonché di visionare, ricevere o trasmettere documenti.

12.3 L'assemblea ordinaria:

approva il rendiconto annuale economico e finanziario; procede alla elezione dei membri del Consiglio Direttivo delibera su tutti gli altri oggetti attinenti alla gestione dell'Associazione riservati alla sua competenza dal presente Statuto o sottoposti al suo esame dal Consiglio Direttivo; approva gli eventuali regolamenti associativi.

Essa ha luogo almeno una volta all'anno, entro i quattro mesi successivi alla chiusura dell'esercizio sociale, per l'approvazione del rendiconto economico finanziario;

a) per la elezione, ogni tre anni, degli organi direttivi dell'Associazione

Spetta all'assemblea deliberare sugli indirizzi e sulle direttive generali dell'Associazione, nonché in merito all'approvazione dei regolamenti sociali, e su tutti gli argomenti attinenti alla vita e ai rapporti dell'Associazione, che non rientrino nella competenza dell'assemblea straordinaria.

L'assemblea si riunisce quante volte il Consiglio Direttivo lo ritenga necessario.

12.4 Nelle assemblee ordinarie hanno diritto al voto gli associati in regola con il versamento della quota associativa secondo il principio del voto singolo.

Gli associati minorenni esercitano il diritto di voto per il tramite di chi ne dispone la responsabilità genitoriale.

In prima convocazione l'assemblea ordinaria è regolarmente costituita quando siano presenti o rappresentati la metà più uno degli associati aventi diritto.

In seconda convocazione, a distanza di almeno un giorno dalla prima convocazione, l'assemblea ordinaria è regolarmente costituita qualunque sia il numero degli associati intervenuti o rappresentati.

Le delibere delle assemblee ordinarie sono valide, a maggioranza assoluta dei voti dei soci presenti, su tutti gli oggetti posti all'ordine del giorno.

12.5 L'assemblea è straordinaria quando si riunisce per deliberare sulle modificazioni dello Statuto, atti e contratti relativi a diritti reali immobiliari, sulla messa in liquidazione, sulla trasformazione, fusione, scissione, elezione del Consiglio Direttivo decaduto e sullo scioglimento dell'Associazione.

La convocazione dell'assemblea straordinaria potrà essere richiesta al Consiglio Direttivo da:

- a) almeno la metà più uno degli associati, in regola con il pagamento delle quote associative e non sottoposti a provvedimenti disciplinari in corso di esecuzione, che ne propongono l'ordine del giorno;
- b) almeno la metà più uno dei componenti il Consiglio Direttivo.

Nelle assemblee straordinarie hanno diritto al voto gli associati in regola con il versamento della quota associativa secondo il principio del voto singolo.

In prima convocazione l'assemblea straordinaria è regolarmente costituita quando

siano presenti o rappresentati almeno i 3/5 dei soci aventi diritto. In seconda convocazione, a distanza di almeno un giorno dalla prima convocazione, l'assemblea straordinaria è regolarmente costituita qualora sia presente almeno il 50% + 1 dei soci aventi diritto.



Le delibere delle assemblee straordinarie sono valide, a maggioranza qualificata dei tre quinti (3/5) dei soci presenti sia per le delibere di modifica dello Statuto che per quelle di messa in liquidazione e di scioglimento dell'Associazione.

12.6 Le assemblee, sia ordinarie che straordinarie, sono presiedute dal Presidente dell'Associazione ed in sua assenza dal Vice-Presidente o dalla persona designata dall'assemblea stessa. Alla nomina del segretario dell'organo provvede il Presidente dell'assemblea. L'assistenza del segretario non è necessaria quando il verbale dell'assemblea sia redatto da un notaio. L'assemblea nomina, se necessario, uno o più scrutatori.

12.7 delibera sui punti contenuti all'ordine del giorno.

Proposte o mozioni di qualsiasi natura che si intendano presentare all'Assemblea devono essere scritte e sotto firmate da almeno 10 soci e presentate al Presidente almeno 5 giorni prima della data fissata per l'adunanza. Le mozioni urgenti e le proposte di modifica dell'ordine del giorno in merito alla successione degli argomenti da trattare possono essere presentate, anche a voce, durante i lavori dell'Assemblea e possono essere inserite nell'ordine del giorno con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

12.8 L'Assemblea, quando è regolarmente convocata e costituita, rappresenta l'universalità degli associati e le deliberazioni da essa legittimamente adottate obbligano tutti gli associati, anche se non intervenuti o dissenzienti.

12.9 Di ogni assemblea si dovrà redigere apposito verbale firmato dal presidente



della stessa, dal segretario e, se nominati, dagli scrutatori. Copia dello stesso deve essere messo a disposizione di tutti gli associati con le formalità ritenute più idonee dal Consiglio Direttivo a garantirne la massima diffusione. Laddove l'Assemblea abbia carattere elettivo delle cariche sociali o comporti la modifica del presente Statuto, una copia del verbale va inviata anche agli Organismi Sportivi a cui l'Associazione è affiliata.

Articolo 13 – Il Consiglio Direttivo

13.1 Il Consiglio Direttivo è composto, di norma da rappresentanti maggiorenni di tutte le discipline sportive presenti all'interno dell'associazione, coadiuvati dal Vicario parrocchiale (senza diritto di voto). L'assemblea, prima delle votazioni del Consiglio Direttivo, determina il numero dei componenti del Consiglio per il triennio successivo.

Il numero dei componenti è ricompreso tra un minimo di 7 (sette) ad un massimo di 13 (tredici) componenti compreso il Presidente eletto dal Consiglio Direttivo.

13.2. I consiglieri eletti devono riunirsi entro 15 giorni dalla avvenuta Assemblea elettiva su convocazione del Presidente della Assemblea.

13.3 Il Consiglio Direttivo nel proprio ambito elegge il Presidente, Vicepresidente, il Segretario e il Tesoriere; queste due ultime cariche possono essere ricoperte anche dalla stessa persona. Il Consiglio Direttivo rimane in carica tre anni e i suoi componenti sono rieleggibili.

13.4 Possono ricoprire cariche sociali i soci in regola con il pagamento delle quote associative, che siano maggiorenni, non ricoprano analoghe cariche sociali in altre società ed associazioni sportive dilettantistiche nell'ambito della medesima disciplina sportiva, non abbiano riportato condanne passate in giudicato per delitti

non colposi e non siano stati assoggettati da parte del CONI o di una qualsiasi delle altre Federazioni Sportive Nazionali, Discipline Sportive Associate o Enti di Promozione Sportiva da esso riconosciuti a squalifiche a sospensioni per periodi complessivamente intesi superiori ad un anno.



13.5 Il Consiglio è validamente costituito con la presenza della maggioranza dei suoi componenti e delibera validamente con il voto favorevole della maggioranza dei presenti. In caso di parità prevale il voto del presidente.

13.6 Le deliberazioni del Consiglio Direttivo devono risultare da un verbale sottoscritto da chi ha presieduto la riunione e dal segretario. Il verbale deve essere messo a disposizione di tutti gli associati con le formalità ritenute più idonee dal Consiglio Direttivo atte a garantirne la massima diffusione.

13.7 Il Consiglio Direttivo si riunisce ogni qualvolta il presidente lo ritenga necessario, oppure se ne sia fatta richiesta da almeno la metà dei consiglieri, senza formalità.

13.8 Nell'assemblea di nomina dei componenti il Consiglio Direttivo, ogni socio ha diritto di esprimere un numero massimo di 4 preferenze.

Il Consiglio Direttivo è investito dei più ampi poteri per la gestione dell'Associazione. Spetta, pertanto, fra l'altro a titolo esemplificativo, al Consiglio: eleggere il Presidente; deliberare sulle domande di ammissione dei soci; redigere il bilancio consuntivo da sottoporre all'assemblea; indire le assemblee ordinarie dei soci da convocarsi almeno una volta all'anno, nonché le assemblee straordinarie; curare l'esecuzione delle deliberazioni assembleari redigere gli eventuali regolamenti interni relativi all'attività sociale da sottoporre all'approvazione dell'assemblea degli associati; stipulare tutti gli atti e contratti inerenti all'attività sociale per adottare provvedimenti disciplinari (ammonizione, sospensione fino a 12 mesi, radiazione) nei confronti dei soci, i quali potranno



impugnarli dinanzi all'assemblea;

attuare le finalità previste dallo statuto e l'attuazione delle decisioni

dell'assemblea dei soci; adottare, in caso di urgenza, deliberazioni spettanti

all'Assemblea, salvo poi ottenerne la ratifica da parte della stessa, da convocarsi

in via straordinaria entro 30 giorni dalla data delle decisioni assunte; nominare i

responsabili delle commissioni di lavoro e dei settori di attività in cui si articola la

vita dell'Associazione; compiere tutti gli atti e le operazioni per la corretta

amministrazione dell'Associazione; affidare, con apposita delibera, deleghe

speciali a suoi membri.

Ai membri del Consiglio Direttivo è fatto divieto di ricoprire qualsiasi carica in altre

società o associazioni sportive dilettantistiche nell'ambito del medesimo

Organismo Sportivo riconosciuto dal CONI e, ove paraolimpico, riconosciuto dal

CIP (art. 11 D.lgs. 36 del 2021).

Articolo 14 – Dimissioni

14.1 Nel caso che per qualsiasi ragione, durante il corso dell'esercizio venissero a

mancare uno o più Consiglieri che non superino la metà del Consiglio Direttivo, si

procederà alla integrazione del Consiglio con il subentro del primo candidato non

eletto nella votazione alla carica di consigliere, a condizione che abbia riportato

almeno la metà dei voti conseguiti dall'ultimo consigliere effettivamente eletto.

Ove non vi siano candidati che abbiano tali caratteristiche, il Consiglio Direttivo

proseguirà carente dei suoi componenti fino alla prima assemblea utile, in

occasione della quale si procederà alla elezione dei consiglieri mancanti, che

resteranno in carica fino alla scadenza dei consiglieri sostituiti.

14.2 Nel caso di dimissioni o cessazione dalla carica, anche non contemporanea,

della maggioranza dei suoi membri, il Consiglio Direttivo dovrà considerarsi decaduto unitamente al Presidente e quindi dovrà essere convocata entro 30 giorni l'assemblea straordinaria per la elezione del nuovo Consiglio Direttivo compreso il Presidente. Fino alla sua nuova costituzione e limitatamente agli affari urgenti e alla gestione dell'amministrazione ordinaria dell'Associazione, le funzioni saranno svolte dal Presidente in regime di proroga.



14.3. Nel caso di dimissioni o impedimento definitivo del Presidente, il Consiglio Direttivo dovrà considerarsi decaduto e non più in carica e dovrà essere convocata entro 30 giorni l'assemblea straordinaria per la elezione del nuovo Consiglio Direttivo compreso il Presidente. Fino alla sua nuova costituzione e limitatamente agli affari urgenti e alla gestione dell'amministrazione ordinaria dell'Associazione, le funzioni saranno svolte dal Consiglio Direttivo in regime di prorogato.

Articolo 15 - Il Presidente e il Vice Presidente

15.1 Il Presidente è eletto dal Consiglio Direttivo. Ha la rappresentanza legale dell'Associazione, che dirige e della quale controlla il funzionamento nel rispetto della competenza degli altri organi sociali.

15.2 Nei casi di urgenza il Presidente può esercitare i poteri del Consiglio, salvo ratifica da parte di questo alla prima riunione utile successiva, da tenersi comunque entro 30 giorni dalla decisione.

15.3. Il Vice-Presidente sostituisce il Presidente in caso di sua assenza o impedimento temporaneo ed in quelle mansioni per le quali venga espressamente delegato.



Articolo 16 - Il Segretario e il Tesoriere

16.1 Il segretario dà esecuzioni alle deliberazioni del presidente e del Consiglio

Direttivo, redige i verbali delle riunioni, cura la burocrazia societaria, segue le procedure di tesseramento dei soci e attende alla corrispondenza.

16.2. Il Tesoriere cura l'amministrazione dell'Associazione e si incarica della tenuta dei libri contabili, nonché, quale tesoriere, delle riscossioni e dei pagamenti da effettuarsi previo mandato del Consiglio Direttivo.

Articolo 17 – Il rendiconto economico

17.1 Il Consiglio Direttivo redige il bilancio consuntivo dell'Associazione, da

sottoporre all'approvazione assembleare. Il bilancio consuntivo deve informare circa la complessiva situazione economico- finanziaria dell'associazione.

17.2. Il bilancio deve essere redatto con chiarezza e deve rappresentare in modo

veritiero e corretto la situazione patrimoniale ed economico-finanziaria dell'Associazione, nel rispetto del principio della trasparenza nei confronti degli associati. In occasione della convocazione dell'assemblea ordinaria, che riporta all'ordine del giorno l'approvazione del bilancio, deve essere messa a disposizione di tutti gli associati copia del bilancio stesso.

17.3 L'intero Consiglio Direttivo, compreso il Presidente, decade in caso di mancata approvazione del bilancio da parte dell'Assemblea.

Articolo 18 - Clausola compromissoria

Tutte le controversie insorgenti tra l'Associazione ed i soci e tra i soci medesimi saranno devolute all'esclusiva competenza di un collegio arbitrale costituito secondo le regole previste dallo Statuto della Federazione o Ente di appartenenza.

Articolo 19 – Pubblicità e trasparenza degli atti sociali

Deve essere assicurata una sostanziale pubblicità e trasparenza degli atti relativi all'attività dell'Associazione, con particolare riferimento ai Rendiconti annuali, alle scritture contabili e alla annessa documentazione, ai libri sociali istituiti. Tali documenti sociali, conservati presso la sede sociale ed ivi messi a disposizione dei soci per la consultazione, previo appuntamento concordato con almeno 60 giorni di anticipo.

Articolo 20 - Scioglimento

20.1 Lo scioglimento dell'Associazione è deliberato dall'assemblea con

l'approvazione, sia in prima sia in seconda convocazione, di almeno tre quarti dei soci esprimenti il solo voto personale, con esclusione delle deleghe. Così pure la richiesta dell'assemblea straordinaria da parte dei soci aventi per oggetto lo scioglimento dell'Associazione deve essere presentata da almeno tre quarti dei soci con diritto di voto, con l'esclusione delle deleghe.

20.2. Esperita la liquidazione di tutti i beni mobili ed immobili, estinte le obbligazioni in essere, tutti i beni residui saranno devoluti ai fini sportivi, ai sensi dell'art. 7 c.1 del D.lgs. 36 del 2021.

Articolo 21 - Norma di rinvio

Per quanto non è espressamente contemplato dal presente Statuto, valgono, in quanto applicabili, le norme del Codice Civile e le disposizioni di legge vigenti, con particolare riferimento a quelle contenute nel D.Lgs. 36 del 2021 e ss.mm.ii.

Carugate 04 dicembre 2023



Sottoscrivono per accettazione i consiglieri in carica:

Margutti Don Gabriele

Don Gabriele Margutti

Maino Roberto (Consigliere)

Roberto Maino

Mandelli Danilo (Presidente)

Danilo Mandelli

Mandelli Giovanni (Consigliere)

Giovanni Mandelli

Orisio Roberto (segretario)

Roberto Orisio

Sangalli Davide (Vice-Presidente)

Davide Sangalli

Albergo Simona (Consigliere)

Simona Albergo

Alghisi Marco (Consigliere)

Marco Alghisi

Eusebio Jarno (Consigliere)

Jarno Eusebio

Merati Alessandra (Consigliere)

Alessandra Merati



AGENZIA DELLE ENTRATE
DIREZIONE REGIONALE DI MILANO
UFFICIO TERRITORIALE DI MONZA
Registrazione 024/24 2933
con il n. 024/24 2933
del 04/12/2023

Il Funzionario
Antonio PANIZZA
Firma su delega
Servizio provinciale